

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni per agevolare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro”

Articolo unico

(Stato di disoccupazione)

1. Lo stato di disoccupazione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa è comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il Centro per l’Impiego competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo.
2. Il soggetto interessato, per le finalità delle disposizioni di legge vigenti in materia di agevolazioni per l’inserimento lavorativo, presenta al Centro per l’Impiego competente una dichiarazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti:
 - a) immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
 - b) immediata disponibilità alla partecipazione alle misure di orientamento, formazione e politiche attive del lavoro proposte dal Centro per l’Impiego competente;
 - c) eventuale attività lavorativa precedentemente svolta;
 - d) data dalla quale risulta essere direttamente alla ricerca di lavoro anche attraverso altri organismi autorizzati o accreditati ovvero partecipazioni a bandi e/o concorsi pubblici e/o privati.
3. I Centri per l’Impiego procedono ad erogare ai soggetti di cui alla presente legge i servizi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
4. I Centri per l’Impiego rilasciano certificazione sullo stato di disoccupazione e della decorrenza iniziale, per le finalità di cui alle leggi vigenti in materia di agevolazioni per l’inserimento lavorativo, anche sulla scorta delle dichiarazioni dei soggetti di cui al presente articolo e sottopongono le stesse ai controlli previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. I centri per l’Impiego accertano la perdita dello stato di disoccupazione sulla scorta dei criteri adottati con Decreto dell’Assessore regionale al Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione Professionale ed Emigrazione, sentita la Commissione Regionale per l’Impiego, secondo i principi di cui alle lettere a, b, c) e d) dell’articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

L’Assessore Regionale al Lavoro
(On.le Carmelo Incardona)

Il Presidente della Regione
(On.le Raffaele Lombardo)